

43

**CERIMONIA DI INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO**

Ultimo aggiornamento: 5 novembre 2019

INDICE

Criteria

Istituzione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario presso il Consiglio di Stato ed i TT.AA.RR.

Delibera dell'8 novembre 2001

Modalità di svolgimento della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario presso il Consiglio di Stato ed i TT.AA.RR.

Delibera del 25 ottobre 2019

Appendice storica

Modalità di svolgimento della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario presso il Consiglio di Stato ed i TT.AA.RR.

Delibera del 20 giugno 2002

Delibera del 28 novembre 2003

Tempistica e contenuti delle cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario

Delibera del 7 dicembre 2007

Svolgimento della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario delle sezioni staccate presso le sedi T.A.R.

Delibera del 23 febbraio 2012

CRITERI

Istituzione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario presso il Consiglio di Stato ed i TT.AA.RR.

Delibera dell'8 novembre 2001

Il Consiglio di Presidenza ha deliberato sulla istituzione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario presso il Consiglio di Stato ed i TT.AA.RR., ivi comprese le sezioni staccate.

Tale inaugurazione avrà luogo a partire dall'anno 2003 per il Consiglio di Stato e a partire dall'anno 2002 per i TT.AA.RR., ma senza predeterminare con rigidità la data relativa.

E' demandata alla terza Commissione permanente l'elaborazione di proposte organizzative per l'audizione dei Presidenti e dei Segretari Generali dei T.A.R. e per la formulazione di una proposta conclusiva.

Modalità di svolgimento della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario presso il Consiglio di Stato ed i TT.AA.RR.

Delibera del 25 ottobre 2019

Il C.P.G.A nella seduta del 27 settembre 2019:

VISTO il d.P.C.M. 14 aprile 2006 (G.U. n. 174 del 28 luglio 2006), così come modificato dal d.P.C.M. 16 aprile 2008 (G.U. n. 107 dell'8 maggio 2008);

VISTA la delibera del C.P.G.A. dell'8 novembre 2001 di *"Istituzione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario presso il Consiglio di Stato ed i TT.AA.RR."*;

VISTE le delibere del C.P.G.A. del 20 giugno 2002 e 28 novembre 2003 in materia di *"Modalità di svolgimento della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario presso il Consiglio di Stato ed i TT.AA.RR."*;

VISTA la delibera del C.P.G.A. del 7 dicembre 2007, relativa a *"Tempistica e contenuti delle cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario"*;

VISTA la delibera del C.P.G.A. del 23 febbraio 2012, relativa allo *"Svolgimento della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario delle sezioni staccate presso le sedi T.A.R."*;

CONSIDERATA la necessità di uniformare le modalità di svolgimento delle cerimonie dell'anno giudiziario in tutte le sedi;

Sentito il Segretario Generale della Giustizia Amministrativa nella seduta della Terza Commissione del 6 giugno 2019;

VISTA la proposta della Terza Commissione permanente formulata nelle sedute del giorno 11 luglio 2019 e del 18 luglio 2019;

DELIBERA

1) di dettare le *"Linee guida"* di cui all'Allegato 1) in materia di *"Modalità di svolgimento della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario presso il Consiglio di Stato ed i TT.AA.RR."*

2) di abrogare le delibere del CPGA del 20 giugno 2002, del 28 novembre 2003, del 7 dicembre 2007 e del 23 febbraio 2012.

Formano parte integrante della presente delibera i seguenti allegati:

- 1) Linee guida per gli uffici giudiziari;
- 2) il d.P.C.M. 14 aprile 2006 (G.U. n. 174 del 28 luglio 2006), così come modificato dal d.P.C.M. 16 aprile 2008 (pubblicato nella *G.U. n. 107 dell'8 maggio 2008*).

LINEE GUIDA

In materia di “Modalità di svolgimento delle cerimonie di inaugurazione dell’anno giudiziario presso i TT.AA.RR. e presso il Consiglio di Stato nonché della Relazione sulla attività della Giustizia Amministrativa presso il Consiglio di Stato”

1) Quadro normativo

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, nella seduta dell’8 novembre 2001, ha deliberato di istituire la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario presso il Consiglio di Stato e i TT.AA.RR., ivi comprese le Sezioni staccate.

Le successive delibere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa che hanno introdotto regole frammentarie ed estemporanee nella materia sono abrogate e sostituite dalle Linee Guida approvate con la presente delibera, e ciò al fine di dare una lettura coordinata e sistematica delle disposizioni organizzative che regolano tale cerimonia in modo da assicurarne una uniforme applicazione in tutti gli uffici giudiziari. Il CPGA ritiene opportuno concentrare, nei limiti del possibile, le cerimonie che si svolgono in tutte le sedi italiane in 4 giornate al massimo, in modo da assicurare la certezza dei tempi, la semplificazione delle procedure e un’adeguata divulgazione degli eventi presso gli organi di informazione nazionali e locali.

Per quanto attiene più specificamente alle regole del protocollo cui, nei limiti del possibile, si deve avere riguardo per l’organizzazione e lo svolgimento delle cerimonie di inaugurazione dell’anno giudiziario presso il Consiglio di Stato e presso i TT.AA.RR., appare qui utile richiamare quanto contenuto nel d.P.C.M. 14 aprile 2006 (pubblicato nella *G.U. n. 174 del 28 luglio 2006*), così come modificato dal d.P.C.M. 16 aprile 2008 (pubblicato nella *G.U. n. 107 dell’8 maggio 2008*).

2) Modalità organizzative

a) ambito di applicazione

Le presenti “Linee guida” si applicano per la organizzazione e lo svolgimento delle cerimonie di inaugurazione dell’anno giudiziario presso la sede del Consiglio di Stato e quelle dei Tribunali amministrativi Regionali, ivi comprese le Sezioni staccate dei TT.AA.RR., nonché della Relazione sull’attività della Giustizia amministrativa presso il Consiglio di Stato.

b) la cerimonia

La cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario si svolge ogni anno presso il Consiglio di Stato e presso le sedi dei TT.AA.RR. in forma solenne, con le modalità previste per occasioni analoghe dalle disposizioni che regolano il

cerimoniale di Stato; durante la cerimonia è assicurato un apposito servizio d'ordine organizzato dalla forza pubblica in alta uniforme.

La possibilità di svolgere la cerimonia in luogo diverso dalla sede giudiziaria è ammessa solo in via eccezionale, previa richiesta motivata del Presidente dell'Ufficio giudiziario al Consiglio di Presidenza.

Alla cerimonia sono invitati, tra gli altri, gli esponenti di vertice delle altre magistrature, il Presidente dell'Ordine degli avvocati, l'Avvocato generale dello Stato (ovvero, nei TT.AA.RR., l'Avvocato distrettuale), il Presidente del Consiglio Nazionale Forense (ovvero, presso i TT.AA.RR., i rappresentanti locali delle associazioni sindacali forensi), i rappresentanti del Governo e del Parlamento nella cerimonia presso il Consiglio di Stato, le autorità regionali e locali, le autorità del mondo accademico, il Prefetto e le massime autorità religiose comprese quelle maggiormente rappresentative delle confessioni religiose diverse da quella cattolica. È altresì opportuno che a tale cerimonia siano invitati gli avvocati del Foro di riferimento, nonché un sufficiente numero di giornalisti appartenenti alle testate maggiormente rappresentative (anche soltanto a livello locale).

È prevista inoltre la partecipazione di almeno un componente del Consiglio di Presidenza il cui intervento segue immediatamente la relazione del Presidente. Al rappresentante del Consiglio di Presidenza nonché agli altri componenti di tale organo eventualmente intervenuti alla cerimonia deve essere riservata una adeguata collocazione in aula. Il rappresentante del Segretariato generale della Giustizia amministrativa, ove presente, prenderà la parola dopo l'intervento del componente del Consiglio di presidenza. Anche al rappresentante del Segretariato generale deve essere riservata adeguata collocazione in aula.

Ogni ufficio curerà la predisposizione di una adeguata relazione sull'attività giudiziaria svolta nell'anno precedente corredata da eventuali riflessioni che scaturiscono dalla descrizione di tale attività. La relazione viene svolta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal magistrato più anziano in ruolo. Nei TAR, a chiusura della relazione presidenziale e degli altri eventuali interventi, il Presidente dichiara aperto l'anno giudiziario presso la sede di competenza.

c) calendarizzazione delle cerimonie

Il Consiglio di Presidenza ritiene necessario adottare un atto generale d'indirizzo in ordine a tempi ed alle modalità di svolgimento delle cerimonie di inaugurazione presso il Consiglio di Stato ed i TT.AA.RR., nei sensi di seguito indicati:

1) la cerimonia presso il Consiglio di Stato è fissata annualmente dal Presidente anche tenuto conto della data di inaugurazione fissata dinanzi alla Corte di cassazione e degli impegni del Presidente della Repubblica; la data della inaugurazione è comunicata al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, ai Presidenti degli uffici giudiziari e consultivi della G.A. e ai magistrati amministrativi;

2) le cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario presso i TT.AA.RR. sono fissate dai relativi Presidenti entro un intervallo temporale di regola non superiore a 15/20 gg. dalla data della cerimonia inaugurale presso il C.d.S. e sono tempestivamente comunicate al C.P.G.A. In particolare, le date delle cerimonie per tutti i Tribunali amministrativi regionali e per le Sezioni staccate sono concentrate, tendenzialmente, in quattro giornate; le date delle cerimonie sono preferibilmente individuate nelle giornate di venerdì e di sabato, in modo da assicurare continuità temporale (ma non sovrapposizione) nella organizzazione degli eventi nella sede principale e nella distaccata. Lo svolgimento di un'unica cerimonia (in forma associata tra la sede di capoluogo regionale e la sezione staccata) è ammissibile, previa autorizzazione del Consiglio di Presidenza, su motivata e congiunta richiesta dei Presidenti delle rispettive sedi.

d) assegnazione posti in aula

Con riguardo alla assegnazione dei posti, nelle cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario al Consiglio di Stato e presso i TT.AA.RR. si prendono a riferimento le disposizioni generali in materia di cerimoniale e disciplina delle precedenze tra le cariche pubbliche di cui al d.P.C.M. 14 aprile 2006, così come modificato dal d.P.C.M. 16 aprile 2008, ed in particolare gli artt. dal n. 4 al n. 8 e dal n. 9 al n. 11.

e) relazioni e interventi

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ritiene che la natura formale della cerimonia di inaugurazione e le sue precipue finalità di partecipazione al pubblico dei risultati raggiunti nell'anno giudiziario trascorso escludono che tale cerimonia possa trasformarsi in un'assise convegnistica dove ciascun interventore si ritenga legittimato ad esprimersi a titolo personale sui complessi temi della Giustizia amministrativa.

L'Organo di autogoverno della Giustizia Amministrativa ritiene necessario che le relazioni predisposte in occasione delle cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario dai rispettivi Presidenti degli Uffici giudiziari assicurino sinteticità dei testi e continenza nei tempi e che le stesse non contengano prospettazioni personalistiche su temi di interesse generale che possano avere una chiara connotazione politica.

La relazione del Presidente del Consiglio di Stato ha natura di *relazione generale* e quindi non è limitata ai profili dell'attività del solo Consiglio di Stato, ma si estende ai profili più generali della Giustizia amministrativa nel suo complesso; la stessa si svolgerà in un arco temporale tendenzialmente non eccedente i quarantacinque minuti, mentre gli ulteriori eventuali interventi dovranno essere contenuti in sette minuti al massimo ciascuno.

La relazione dei Presidenti dei TT.AA.RR. riguarderà prevalentemente l'ambito territoriale del relativo Ufficio giudiziario e si svolgerà, quindi, in un arco temporale tendenzialmente non eccedente i trenta minuti al massimo, mentre i successivi ed eventuali interventi programmati dovranno essere contenuti in cinque minuti al massimo ciascuno.

Le relazioni di apertura, in quanto finalizzate a illustrare l'attività dell'ufficio giudiziario di competenza (ovvero, per il Consiglio di Stato, dell'intero plesso della Giustizia amministrativa), devono trattare prevalentemente dei profili quantitativi e qualitativi del contenzioso, delle questioni più significative trattate nell'anno passato decorso, degli indirizzi giurisprudenziali e delle sentenze più rimarchevoli in una sobria e sintetica rappresentazione complessiva dell'attività svolta presso l'ufficio giudiziario di riferimento. I presidenti riferiranno brevemente altresì delle eventuali iniziative in campo internazionale a cui hanno preso parte i magistrati dell'ufficio e comunque quelle svoltesi nella sede.

Per la cerimonia di inaugurazione presso il Consiglio di Stato è previsto, dopo la relazione del Presidente, l'intervento dell'Avvocato generale dello Stato e del Presidente del Consiglio Nazionale Forense; i testi dei due interventi sono comunicati in anticipo al Presidente del Consiglio di Stato.

Per la cerimonia presso i TT.AA.RR. è previsto, nell'ordine, l'intervento di un componente dell'organo del CPGA, che prende la parola subito dopo la conclusione della relazione pronunciata dal Presidente del Tribunale, del rappresentante del Segretariato generale della Giustizia amministrativa, ove presente, dell'Avvocato distrettuale dello Stato, del rappresentante dell'Associazione Nazionale dei magistrati amministrativi, nonché, in rappresentanza degli avvocati del libero Foro, del Presidente dell'Ordine degli Avvocati e, ove esistente, del Presidente della Camera Amministrativa.

f) spese connesse all'organizzazione delle cerimonie

Per far fronte alle spese relative alla organizzazione ed allo svolgimento della cerimonia è previsto un apposito fondo nel bilancio annuale, con lo stanziamento delle risorse da assegnare a ciascuna sede.

g) Comunicazione

All'inaugurazione dell'anno giudiziario presso ciascuna sede è prevista la presenza dei giornalisti nonché la possibilità, previo accreditamento e autorizzazione dei rispettivi Presidenti delle sedi giudiziarie, di riprese televisive afferenti la cerimonia. La relazione predisposta dal Presidente del Consiglio di Stato e dai Presidenti dei TT.AA.RR. o delle Sezioni staccate sarà pubblicata sui siti intranet e intranet della Giustizia Amministrativa ed è messa a disposizione degli intervenuti e degli organi di stampa.

Sarà cura del Segretario del Consiglio di Presidenza comunicare ai Prefetti titolari di sede prefettizia i nominativi ed il luogo di residenza dei signori componenti del Consiglio di Presidenza, anche al fine di garantire, attraverso la partecipazione, ove possibile, dei componenti a cerimonie ufficiali a livello locale, una maggiore diffusione delle informazioni in ordine all'attività del Consiglio e della Giustizia amministrativa nel suo insieme.

**DISPOSIZIONI GENERALI IN
MATERIA DI CERIMONIALE E DISCIPLINA DELLE PRECEDENZE
TRA LE CARICHE PUBBLICHE
(GIUGNO 2008)**

TESTO COORDINATO

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 2006
(G.U. n. 174 del 28 luglio 2006) e

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2008
(G.U. n. 107 dell'8 maggio 2008)

(In grassetto corsivo le modifiche apportate con il DPCM 16/4/2008)



**CAPO I
DELLE PRECEDENZE TRA LE CARICHE PUBBLICHE**

**SEZIONE PRIMA
DEFINIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE E CRITERI GENERALI**

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Le presenti disposizioni disciplinano le prescrizioni protocollari che regolano le cerimonie d'iniziativa dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e di ogni altra autorità pubblica, nonché quelle alle quali prendano parte il Capo dello Stato ovvero, in forma ufficiale, autorità che rivestono cariche comprese nella prima categoria di cui all'art. 5 o nella categoria "A" di cui all'art. 9.

Art. 2

(Cerimonie nazionali e cerimonie territoriali)

1. Ai fini della presente disciplina:

- a) sono cerimonie nazionali quelle che hanno luogo in occasione di feste nazionali **o di esequie di Stato**, in qualunque parte del territorio della Repubblica si svolgano, nonché le cerimonie alle quali sia presente il Capo dello Stato ovvero una delle autorità che rivestono cariche comprese nella prima categoria di cui all'articolo 5;
- b) sono cerimonie territoriali quelle che non rientrano nella definizione di cui alla lettera a).

Art. 3

(Cerimonie e relazioni internazionali)

1. Per le cerimonie che rivestono carattere internazionale, in qualunque parte del territorio della Repubblica si svolgano e, in ogni caso, in presenza di autorità straniere che rivestono cariche omologhe a quelle nazionali comprese nella prima categoria di cui all'articolo 5, si applica l'ordine di precedenza stabilito dallo stesso articolo 5.

2. In occasione di visite di Stato o ufficiali di autorità straniera, le prescrizioni del comma 1 possono essere integrate da determinazioni del Cerimoniale diplomatico della Repubblica.

3. Nelle cerimonie territoriali che afferiscono a relazioni o rapporti intercorrenti tra Regioni e Stati esteri o enti territoriali interni a Stati esteri, in vista o a corollario, rispettivamente, di accordi o di intese tra gli stessi soggetti, si applicano, quanto alle precedenze tra le autorità, gli articoli 9 e 10, tenuti in considerazione, altresì, gli indirizzi in materia definiti dal Cerimoniale diplomatico della Repubblica.

Art. 4

(Criteri di precedenza tra le cariche)

1. L'ordine delle precedenze stabilisce la posizione assegnata ad ogni carica rispetto alle altre nell'ambito di una pubblica cerimonia, con ciò determinando il rango protocollare spettante a ciascuna di esse.

2. Le autorità che partecipano alle cerimonie oggetto della presente disciplina prendono posto nell'ordine stabilito e secondo le prescrizioni contenute negli articoli 5 e 9.

3. In assenza di diverse prescrizioni la definizione della posizione protocollare delle autorità non espressamente indicate negli ordini di precedenza di cui agli articoli 5 e 9 si raggiunge mediante l'apprezzamento analogico-comparato della carica, delle funzioni e del grado di questi rispetto a quelli delle cariche individuate negli ordini. Inoltre, costituiscono criteri ausiliari di determinazione dell'ordine: se riferiti alle istituzioni, l'anzianità di costituzione e l'ordine alfabetico; se riferiti al titolare, l'anzianità di assunzione della carica, l'ordine alfabetico nonché, da ultimo, l'anzianità anagrafica.

SEZIONE SECONDA PRECEDENZE NELLE CERIMONIE NAZIONALI

Art. 5

(Ordine nazionale di precedenza)

1. In occasione di cerimonie nazionali le autorità che rivestono cariche pubbliche prendono posto secondo l'ordine che segue. Sia nell'ambito di ciascuna categoria, sia all'interno delle singole posizioni, l'ordine di precedenza è quello espressamente fissato dall'ordine di successione tra le cariche.

CARICHE	CODICE
Prima categoria	
Presidenti delle due Camere (1)	A1
Presidente del Consiglio dei Ministri	A2
Presidente della Corte Costituzionale	A3
Presidenti emeriti della Repubblica (2)	A4

Seconda categoria	
Vice Presidenti delle due Camere (3)	B1
Vice Presidente del Consiglio dei Ministri	B2
Vice Presidente della Corte Costituzionale	B3
Ministri (4), (6)	B4
Decano del Corpo diplomatico o, in assenza, Ambasciatore più	B5

anziano accreditato presso lo Stato italiano; Ambasciatore del paese cui la cerimonia si riferisce (5) e Ambasciatori d'Italia nella loro sede di titolarità	
Presidente della Giunta regionale, in sede, e Presidente della Provincia autonoma di Trento o di Bolzano, in sede (6)	B6
Giudici costituzionali (7)	B7
Ambasciatori accreditati presso lo Stato italiano	B8
Presidente del Consiglio regionale, in sede, e Presidente del Consiglio provinciale di Trento o di Bolzano, in sede	B9
Vice Ministri (4)	B10
Vice Presidente del Consiglio Superiore Magistratura	B11
Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione	B12
Presidente del CNEL	B13
Parlamentari membri degli Uffici di Presidenza delle due Camere (3)	B14
Sottosegretari di Stato (8)	B15
Presidente della Giunta regionale e Presidente della Provincia autonoma di Trento o di Bolzano, fuori sede (9)	B16
Senatori a vita (3 bis)	B17
Presidenti di Gruppi parlamentari (3)	B18
Presidenti di Commissioni, Comitati e delegazioni parlamentari bicamerali (3)	B19
Presidenti di Giunte e Commissioni parlamentari (3)	B20
Presidente del Consiglio regionale e Presidente del Consiglio provinciale di Trento o di Bolzano, fuori sede (10)	B21

Terza categoria	
Presidente del Consiglio di Stato	C1
Presidente della Corte dei conti	C2
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione	C3
Presidenti Autorità indipendenti (11); Governatore della Banca d'Italia	C4
Avvocato generale dello Stato	C5
Capo di Stato maggiore della Difesa	C6
Commissari straordinari del Governo (12)	C7
Membri del Parlamento nazionale (3) (13) e del Parlamento europeo (13)	C8
Segretari generali della Presidenza della Repubblica, delle Camere, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Corte Costituzionale (14)	C9
Presidente Unioncamere	C10
Presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei	C11
Presidente del CNR	C12

Quarta categoria	
Prefetto, in sede	D1
Sindaco, in sede (15)	D2
Presidente della Provincia, in sede	D3
Presidente della Corte di Appello, in sede	D4
Vescovo della Diocesi (16)	D5
Segretari generali dei Ministeri (17) (18)	D6
Capi di Gabinetto dei Ministeri e Capo della Polizia (18)	D7

Ambasciatori d'Italia, titolari di rappresentanza diplomatica (19)	D8
Capi di Stato maggiore dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, Comandante generale Arma Carabinieri e Segretario generale della Difesa	D9
Vice Presidenti Giunta e Consiglio regionale, in sede	D10
(Premi Nobel)	D11
Comandante generale della Guardia di finanza, Direttore generale del Dipartimento Informazioni per la Sicurezza, Generali di Corpo d'Armata e gradi corrispondenti delle altre Forze Armate con incarichi speciali comportanti il grado superiore funzionale.	D12
Presidente del Consiglio di presidenza della Magistratura tributaria	D13
Vice Presidenti del Consiglio della Magistratura militare, del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti	D14
Presidente aggiunto Corte Suprema Cassazione, Procuratore generale aggiunto Corte Suprema Cassazione, Presidente Tribunale superiore acque pubbliche, Procuratore generale militare presso Corte Suprema Cassazione, Presidente aggiunto Consiglio di Stato, Presidente aggiunto e Procuratore generale Corte dei conti, Avvocato generale aggiunto dello Stato, Presidente Corte militare d'Appello, Presidente Commissione tributaria centrale	D15
Vice Presidenti CNEL	D16
(Presidenti o segretari nazionali non parlamentari dei partiti politici rappresentati in Parlamento) (20)	D17
(Presidente della Confindustria)	D18
(Segretari generali dei sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale)	D19
(Scienziati, umanisti, artisti di chiarissima fama)	D20
(Industriali di assoluta eminenza a livello nazionale)	D21
Presidenti nazionali dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dell'Unione Province d'Italia (UPI) e dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (UNCCEM)	D22
Ambasciatori di grado (24)	D23

Quinta categoria	
Assessori regionali, in sede	E1
Capi Dipartimento dei Ministeri (18)	E2
Presidenti titolari di Sezione delle Magistrature Superiori, Procuratore generale aggiunto della Corte dei Conti, Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello, in sede	E3
Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in sede	E4
Rettore dell'Università, in sede	E5
Capo del Corpo forestale dello Stato, Comandante generale delle Capitanerie di Porto. Direttore AISE, Direttore AISI. Ispettori generali dell'Esercito e incarichi corrispondenti delle altre Forze Armate	E6
Presidenti degli enti pubblici nazionali anche economici (21)	E7
Componenti del Consiglio Superiore della Magistratura	E8
Componenti del Consiglio della Magistratura militare, dei Consigli di presidenza della Giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della giustizia tributaria	E9

Presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane	E10
Consoli di carriera	E11
Presidente del TAR o sua sezione staccata, in sede	E12
Presidenti della Sezione giurisdizionale regionale e della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, in sede	E13
Procuratore generale presso la Corte militare d'Appello	E14
Cancelliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana	E15
Presidente del Consiglio nazionale forense	E16
Presidenti dei Consigli superiori dei Ministeri e Presidente del Consiglio superiore delle Forze Armate	E17
Direttori di uffici statali interregionali e comandanti militari interregionali, in sede (22)	E18
Avvocato distrettuale dello Stato, in sede	E19
Ordinario militare per l' Italia	E20
Membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in sede	E21
Presidenti di commissioni consiliari e giunte consiliari regionali, in sede	E22
Presidenti dei gruppi consiliari regionali, in sede	E23
Vice Segretari generali degli Organi costituzionali (23)	E24
Segretari generali Consiglio Supremo di Difesa, Consiglio Superiore della Magistratura, Corte Suprema di Cassazione e Procura generale presso la Corte di Cassazione, CNEL, Consiglio di Stato, Corte dei conti, Consiglio della Magistratura militare, Autorità Garanti Indipendenti e Avvocatura dello Stato	E25
Vice Segretari generali dei Ministeri (18) (25)	E26
Cariche statali aventi qualifica o grado corrispondente a Generale di Corpo d'Armata, purché titolari di incarico a rilevanza esterna (22) (24)	E27

Sesta categoria	
Decorati di medaglia d'oro al Valore militare e al Valore civile	F1
Direttore generale delle Agenzie c.d. fiscali	F2
Direttori generali titolari dei Ministeri (18) (25)	F3
Presidente del Consiglio comunale, in sede	F4
Presidente del Consiglio provinciale, in sede	F5
Direttori generali degli enti pubblici nazionali anche economici	F6
Presidente o Direttore generale di Agenzie governative	F7
Procuratore regionale della Corte dei conti, in sede	F8
Presidente della Commissione tributaria regionale, in sede	F9
Presidente del Tribunale, in sede (26)	F10
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, in sede (27)	F11
Presidente del Tribunale per i minorenni, Presidente del Tribunale di sorveglianza, in sede	F12
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, in sede	F13
Questore, in sede; Direttori regionali degli Uffici statali, compresi i Comandanti militari regionali (22), in sede	F14
Consiglieri regionali, in sede	F15
Garanti eletti dal Consiglio regionale, in sede; Difensore civico regionale, in sede	F16
Segretari generali della Giunta e del Consiglio regionale, in sede (28)	F17

Cariche statali aventi qualifica o grado corrispondente a Generale di Divisione, purché titolari di incarico a rilevanza esterna (22) (24)	F18
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Settima categoria	
Direttori provinciali degli Uffici statali, compresi i Comandanti militari provinciali, in sede (22)	G1
Presidenti degli ordini professionali nazionali	G2
Consoli onorari	G3
Presidenti delle associazioni nazionali combattentistiche e d'arma riconosciute dal Ministero della difesa	G4
Segretario generale Unioncamere	G5
Presidente del Magistrato per il Po; Presidente del Tribunale regionale delle acque pubbliche, in sede	G6
Presidente della Commissione tributaria provinciale, in sede	G7
Presidente dell'Autorità portuale, Presidente dell'Autorità di bacino , in sede	G8
Presidente di delegazione della Banca d'Italia, in sede	G9
Presidi di Facoltà universitarie, in	G10
Vice Sindaco; Vice Presidente della Provincia; Vice Presidenti del Consiglio provinciale e comunale, in sede	G11
Presidente della Comunità montana, in sede	G12
Assessori comunali e provinciali, in sede	G13
Difensore civico comunale e provinciale, in sede	G14
Segretario generale di Comune capoluogo e Segretario generale della Provincia, in sede	G15
Cariche statali aventi qualifica o grado corrispondente a Generale di Brigata, purché titolari di incarico a rilevanza esterna (22) (24)	G16

NOTE

(1) Precede il più anziano di età. Seguono il Presidente del Consiglio dei Ministri all'estero, ovvero, sul territorio nazionale, quando questi intervenga rappresentando lo Stato in rapporti internazionali.

(2) I Presidenti emeriti della Repubblica prendono il primo posto se delegati dal Capo dello Stato a rappresentarlo. Nel Palazzo del Quirinale i Presidenti emeriti presenti seguono immediatamente, in ordine di assunzione della carica, il Capo dello Stato (in eventuale alternanza con i Presidenti degli organi costituzionali dello Stato).

(3) Secondo l'ordine risultante dalla determinazione delle Camere.

(3 bis) Per età

(4) Secondo l'ordine di **istituzione o nuova** costituzione dei Ministeri, **come risulta verificato all'inizio di ogni mandato di Governo dal Dipartimento del Cerimoniale di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. I Ministri senza portafoglio seguono nell'ordine alfabetico.**

(5) Nelle cerimonie internazionali afferenti il proprio paese l'Ambasciatore che intervenga in rappresentanza segue immediatamente il Ministro degli Affari Esteri o la carica che rappresenti lo Stato.

(6) Il Presidente della Giunta regionale, in sede, precede i Ministri, fatta eccezione per il Ministro che intervenga in rappresentanza del Governo o in materia di propria competenza, ovvero quando sia presente il Capo dello Stato **o nelle festività nazionali.**

(7) Qualora il Giudice costituzionale non intervenga in rappresentanza della Corte, su delega espressa del proprio Presidente.

(8) I Sottosegretari di Stato seguono lo stesso ordine dei Ministeri (nota 4), tra essi precedono quelli alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Sottosegretario di Stato

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretario del Consiglio dei Ministri segue immediatamente i Ministri.

(9) Tra essi precede il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

(10) Tra essi precede il **Coordinatore** della Conferenza dei Presidenti **dell'Assemblea**, dei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

(11) Secondo l'ordine di istituzione: Comunicazioni; Sciopero nei servizi pubblici essenziali; Concorrenza e mercato; Energia elettrica e gas; Protezione dei dati personali; Vigilanza sui lavori pubblici; Commissione nazionale Società e borsa; Istituto di vigilanza per le assicurazioni private e di interesse collettivo.

(12) Nominati dal Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 400 del 1988, su materie a carattere nazionale.

(13) Se eletti nel collegio, precedono.

(14) Quando è presente il rispettivo Presidente o un suo rappresentante prendono posto, di norma, in posizione funzionale.

(15) Il Sindaco di Comune capoluogo, in sede, precede il Prefetto, salvo che questi partecipi in quanto delegato formalmente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a rappresentare il Governo.

(16) La posizione del Vescovo può essere elevata in conformità di consolidate tradizioni locali. Ad esso possono essere equiparati, in eventi particolari, i ministri capi dei maggiori culti riconosciuti.

Se Cardinale, prende il primo posto nella prima categoria, senza peraltro assumere la presidenza della cerimonia.

(17) Il Segretario generale del Ministero degli Affari Esteri, negli eventi di rilevanza internazionale, segue immediatamente i Segretari generali degli Organi costituzionali nazionali.

(18) **Secondo l'ordine dei Ministeri.**

(19) Qualora intervengano a cerimonie che riguardano lo Stato del loro accreditamento.

(20) Se Parlamentari, precedono i membri degli Uffici di Presidenza delle due Camere, secondo l'ordine di consistenza delle rispettive rappresentanze.

(21) Secondo l'ordine di costituzione dell'ente.

(22) Le singole cariche prendono posto secondo l'ordine di qualifica o di grado e, a parità, secondo l'ordine dei Ministeri. Per le autorità militari e delle Forze dell'ordine, tra pari grado (ove non nota l'anzianità nel grado) il criterio di precedenza è dato per le cariche appartenenti alle Forze Armate dal seguente ordine: Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri; per le cariche appartenenti alle Forze di Polizia dal seguente ordine: Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato, Corpo delle Capitanerie di porto e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. I Direttori o i Comandanti di specialità nell'ambito delle Forze dell'ordine seguono tutti i loro pari grado con competenza generale. Per le cariche appartenenti a Forze che dipendono funzionalmente da più Amministrazioni la natura della loro partecipazione è determinata dalla qualità della cerimonia.

(23) Quando è presente il relativo Presidente, in assenza del Segretario generale, prendono posto, di norma, in posizione funzionale. Se è presente, in qualità di rappresentante, il Vice Presidente, prendono posto in posizione funzionale senza, tuttavia, precedere gli appartenenti alla seconda categoria.

(24) Non titolari di carica già inclusa nel presente ordine.

(25) Negli eventi di carattere internazionale il Vice Segretario generale e il Direttore generale competente del Ministero degli Affari Esteri prendono posizione tra gli ambasciatori di grado.

(26) Se nella sede non c'è Corte d'Appello prende posto nella posizione del Presidente della Corte d'Appello.

(27) Se nella sede non c'è Corte d'Appello prende posto nella posizione del Procuratore generale presso la Corte d'Appello.

(28) Ad essi sono equiparati il Segretario Generale della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e dei Consigli regionali.

Art. 6

(Ordine di precedenza tra i Ministri)

1. L'ordine protocollare dei Ministeri e dei rispettivi Ministri è determinato dalla data della istituzione, ovvero della reistituzione, del Ministero medesimo. I Ministeri accorpati prendono la posizione della loro componente più antica. La tenuta e l'aggiornamento dell'ordine sono curati dal Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. I Ministri senza portafoglio seguono i Ministri titolari di Dicastero; per essi vale l'ordine alfabetico.

3. L'ordine protocollare delle cariche politiche all'interno di ciascun Ministero è il seguente: Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario. I Vice Ministri e i Sottosegretari di Stato sono rispettivamente ordinati, nell'ambito di ciascun Dicastero, secondo il criterio alfabetico.

Art. 7

(Ordine di precedenza tra i Rappresentanti diplomatici)

1. L'ordine di precedenza tra i Rappresentanti diplomatici è regolato dal Cerimoniale diplomatico della Repubblica. Si fonda, di norma, sul rango del Capo missione e sulla sua anzianità di accreditamento presso lo Stato italiano.

Art. 8

(Rango delle cariche europee e straniere)

1. Ove non sia espressamente diversamente stabilito, le autorità europee e straniere che intervengano a pubbliche cerimonie seguono immediatamente le autorità italiane che rivestono cariche omologhe, salvi gli obblighi di cortesia e di reciprocità, nonché le eventuali indicazioni del Cerimoniale diplomatico della Repubblica.

2. I Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio europeo, del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, della Commissione europea e della Corte di Giustizia dell'Unione europea, seguono immediatamente le cariche appartenenti alla prima categoria di cui all'articolo 5.

3. I Cardinali della Chiesa Cattolica e i Principi ereditari di Case regnanti hanno rango immediatamente seguente a quello del Presidente della Repubblica. Essi, tuttavia, non possono presiedere la cerimonia alla quale prendono parte.

SEZIONE TERZA PRECEDENZE NELLE CERIMONIE TERRITORIALI

Art. 9

(Ordine territoriale di precedenza)

1. In occasione di cerimonie territoriali le autorità che rivestono cariche pubbliche prendono posto secondo l'ordine che segue. Sia nell'ambito di ciascuna categoria, sia all'interno delle singole posizioni, l'ordine di precedenza è quello espressamente fissato dall'ordine di successione tra le cariche.

CARICHE	CODICE
Categoria A	
Vicepresidenti ovvero altri rappresentanti ufficiali degli Organi costituzionali	1
Presidente della Giunta regionale e Presidente della Provincia autonoma di Trento o di Bolzano	2
Presidente del Consiglio regionale e Presidente del Consiglio provinciale di Trento o di Bolzano	3
Ministri (1)	4
Vice Ministri e Sottosegretari di Stato	5
Membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo (2)	6
Sindaco (3)	7
Prefetto (4)	8
Presidente della Provincia	9
Presidente della Corte di Appello	10
Vescovo della Diocesi (5)	11

Categoria B	
Ambasciatori d'Italia, titolari di rappresentanza diplomatica (6)	12
Vice Presidenti Giunta e Consiglio regionale	13
(Premi Nobel)	14
Assessori regionali	15
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello	16
Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura	17
Rettore dell'Università	18
Membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale	19
Presidenti di commissioni consiliari e giunte consiliari regionali	20
Presidenti dei gruppi consiliari regionali	21
Consoli di carriera	22
Presidente del TAR o sua sezione staccata	23
Presidenti della Sezione giurisdizionale regionale e della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti	24
(Scienziati, umanisti e artisti di chiarissima fama)	25
Direttori di uffici statali interregionali e comandanti militari interregionali (7)	26
Avvocato distrettuale dello Stato	27
Presidente del Consiglio comunale	28
Presidente del Consiglio provinciale	29
Cariche statali aventi qualifica o grado corrispondente a Generale di Corpo d'Armata, purché titolari di incarico a rilevanza esterna (7) (11)	30

Categoria C	
Decorati di medaglia d'oro al V.M. e al V.C.	31
Consiglieri regionali	32
Presidenti regionali dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dell'Unione Province d'Italia (UPI) e dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani (UNCHEM)	33
Procuratore regionale della Corte dei conti	34
Presidente della Commissione tributaria regionale	35
Avvocato generale presso la Corte d'Appello	36
Presidente del Tribunale (8)	37

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale (9)	39
Presidente del Tribunale per i minorenni, Presidente del Tribunale di sorveglianza	39
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni	40
Questore; Direttori regionali degli Uffici statali, compresi i Comandanti militari regionali (7)	41
(Segretari regionali dei partiti politici rappresentati nel Consiglio regionale)	42
(Presidente regionale della Associazione Industriali) (10)	43
(Segretari regionali dei sindacati maggiormente rappresentativi in sede regionale)	44
(Industriali di assoluta eminenza a livello nazionale e regionale)	45
Garanti eletti dal Consiglio regionale; Difensore civico regionale	46
Segretari generali della Giunta e del Consiglio regionale	47
Cariche statali aventi qualifica o grado corrispondente a Generale di Divisione, purché titolari di incarico a rilevanza esterna (7) (11)	48

Categoria D	
Direttori generali titolari degli uffici regionali centrali	49
Direttori provinciali degli Uffici statali, compresi i Comandanti militari provinciali, in sede (7)	50
Presidenti delle Province, fuori sede	51
Sindaci, fuori sede	52
Presidenti degli ordini professionali	53
Consoli onorari	54
Presidente del Magistrato per il Po; Presidente del Tribunale regionale delle acque pubbliche	55
Presidente della Commissione tributaria provinciale	56
Presidente dell'Autorità portuale, Presidente dell'Autorità di bacino	57
Presidente della Comunità montana	58
Direttore di delegazione della Banca d'Italia	59
Preside di Facoltà universitaria	60
Vice Sindaco; Vice Presidente della Provincia	61
Vice Presidente del Consiglio comunale e Vice Presidente del Consiglio provinciale	62
Assessori comunali	63
Assessori provinciali	64
Difensore civico comunale e provinciale	65
Segretario generale di Comune capoluogo e Segretario generale della Provincia	66
Segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura	67
Cariche statali aventi qualifica o grado corrispondente a Generale di Brigata, purché titolari di incarico a rilevanza esterna (7) (11)	68

Categoria E	
Presidenti delle ASL e delle agenzie regionali	69
Consiglieri comunali	70
Consiglieri provinciali	71
Professori ordinari di Università	72
Segretari comunali	73

Dirigenti direttori degli uffici comunali e provinciali	74
Colonnelli e qualifiche e gradi equiparati (7) (11)	75

NOTE

(1) In assenza di rappresentante ufficiale del Governo, il Ministro che intervenga in materia di propria competenza precede il Presidente della Giunta regionale.

(2) Secondo i rispettivi incarichi. Gli eletti nel collegio precedono.

(3) Se Sindaco di Comune capoluogo, precede i membri del Parlamento.

(4) Il Prefetto ha sempre la precedenza sui Sindaci di Comuni non capoluogo. In assenza di Ministri e Sottosegretari, ove egli partecipi in quanto delegato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a rappresentare ufficialmente il Governo, precede il Sindaco del capoluogo e i membri del Parlamento.

(5) La posizione del Vescovo può essere elevata in conformità di consolidate tradizioni locali. Ad esso possono essere equiparati, in eventi particolari, i ministri capi dei maggiori culti riconosciuti. Se Cardinale precede gli appartenenti alla categoria A, senza peraltro assumere la presidenza della cerimonia.

(6) Qualora intervengano a cerimonie che riguardano lo Stato del loro accreditamento.

(7) Le singole cariche prendono posto secondo l'ordine di qualifica o di grado e, a parità, secondo l'ordine dei Ministeri. Per le autorità militari e delle Forze dell'ordine, tra pari grado, ove non nota l'anzianità di grado, il criterio di precedenza è dato per le cariche appartenenti alle Forze Armate dal seguente ordine: Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri; per le cariche appartenenti alle Forze di Polizia dal seguente ordine: Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato, Corpo delle Capitanerie di porto e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. I Direttori o i Comandanti di specialità nell'ambito delle Forze dell'ordine seguono tutti i loro pari grado con competenza generale. Per le cariche appartenenti a Forze che dipendono funzionalmente da più Amministrazioni la natura della loro partecipazione è determinata dalla qualità della cerimonia.

(8) Se nella sede non c'è Corte d'Appello prende posto nella posizione del Presidente della Corte d'Appello.

(9) Se nella sede non c'è Corte d'Appello prende posto nella posizione del Procuratore generale presso la Corte d'Appello.

(10) Ad esso possono essere equiparati i Presidenti delle analoghe Confederazioni maggiormente rappresentative in sede regionale.

(11) Non titolari di carica già inclusa nel presente ordine.

Art. 10

(Ulteriori cariche)

1. Ove siano presenti autorità che rivestono cariche non espressamente indicate nell'ordine di cui

all'articolo 9, queste sono ordinate secondo quanto disposto dall'articolo 5, senza peraltro precedere gli appartenenti alla categoria A.

Art. 11

(Ordine di precedenza tra le Regioni, le Province e i Comuni)

1. L'ordine di precedenza tra le Regioni è determinato dalla data della loro costituzione. Tra le Province l'ordine è quello alfabetico, con precedenza alle Province sede di capoluogo di Regione.

2. Tra i Comuni l'ordine di precedenza è determinato dall'ordine alfabetico. E' fatta salva, comunque, la precedenza da attribuirsi a Roma capitale, nonché, nell'ordine, ai Comuni capoluogo di Regione e a quelli capoluogo di Provincia.

3. L'ordine di precedenza tra i Presidenti delle Regioni, delle Province e i Sindaci è il seguente:

- 1) Presidente della Regione, in sede
- 2) Presidente del Consiglio regionale, in sede;
- 3) Sindaco, in sede;
- 4) Presidente della Provincia, in sede;
- 5) Presidenti delle altre Regioni (secondo l'ordine prescritto dal comma 1);
- 6) Presidenti degli altri Consigli regionali (secondo l'ordine prescritto dal comma 1);
- 7) Presidente del Consiglio comunale, in sede;
- 8) Presidente del Consiglio provinciale, in sede;
- 9) Presidenti delle altre Province (secondo l'ordine prescritto dal comma 1);
- 10) Sindaci degli altri Comuni (secondo l'ordine prescritto dal comma 2);
- 11) Presidenti degli altri Consigli provinciali (secondo l'ordine prescritto dal comma 1);
- 12) Presidenti degli altri Consigli comunali (secondo l'ordine prescritto dal comma 2);

CAPO II
DELLE DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CERIMONIALE
SEZIONE PRIMA
PRESIDENZA DELLA CERIMONIA E RAPPRESENTANZA

Art. 12

(Presidenza della cerimonia)

1. All'invitante o all'ospitante compete il ruolo di presidente della cerimonia, nonché il primo posto, che può cedere all'autorità che riveste la carica più elevata tra quelle che lo precedono nell'ordine fissato dagli articoli 5 e 9.

2. In presenza di cariche appartenenti alla prima categoria dell'ordine fissato dall'articolo 5, il ruolo di presidente dell'evento e il primo posto spettano sempre a quella che riveste la carica più elevata tra esse.

Art. 13

(Autorità cessate dalla carica)

1. Nelle cerimonie ufficiali gli inviti sono, di norma, rivolti alle autorità in carica.

2. Nelle cerimonie territoriali, eventuali invitati cessati da una carica rientrante in una delle prime cinque categorie di cui all'articolo 5 prendono posto, di massima, seguendo le autorità di pari rango in carica, senza peraltro precedere le cariche appartenenti alle categorie A e B di cui all'articolo 9.

Art. 14

(Rappresentanza protocollare)

1. Ai fini protocollari, la rappresentanza è la delega conferita espressamente e di volta in volta dall'autorità titolare invitata ad altra appartenente alla stessa Istituzione, Amministrazione o ramo di Amministrazione, affinché la seconda possa partecipare in sua vece, e per conto dell'Istituzione o dell'Amministrazione, alla cerimonia.

2. La delega deve essere notificata anzitempo all'invitante e, qualora distinto, all'ospitante.

Art. 15
(Rappresentanti)

1. La rappresentanza non può essere conferita se non a chi occupi una posizione vicaria ovvero a chi rivesta cariche o gradi che, negli ordini di precedenza di cui agli articoli 5 e 9, siano collocate in categoria pari o immediatamente inferiore a quella del rappresentato.

Art. 16
(Posizione del rappresentante)

1. Il soggetto che partecipa a una cerimonia in qualità di rappresentante segue immediatamente, nell'ordine di precedenza individuato dagli articoli 5 e 9, i pari rango del rappresentato.

Art. 17
(Altre forme di delega)

1. Altre forme di delega, diverse da quelle disciplinate dagli articoli 14 e 15, non costituiscono rappresentanza. In tali casi il delegato occupa la posizione corrispondente al proprio rango, secondo quanto previsto negli articoli 5 e 9, avendo solo titolo di precedenza sugli altri appartenenti alla propria categoria.

Art. 18
(Limiti della rappresentanza)

1. La rappresentanza e le altre forme di delega si riferiscono alla sola cerimonia per la quale sono state conferite e i loro effetti si esauriscono con la conclusione della stessa.

2. Nei pranzi, nei ricevimenti e negli spettacoli non è, di norma, ammessa rappresentanza o altra forma di delega.

Art. 19
(Supplenza e *interim*)

1. All'autorità supplente o che svolga l'incarico ad *interim* spetta la medesima posizione prevista per il titolare.

SEZIONE SECONDA
SCAMBIO DI VISITE TRA AUTORITÀ

Art. 20
(Visite d'insediamento e di congedo)

1. In occasione del loro insediamento e del loro congedo, il vertice degli organi di governo degli Enti territoriali, nonché i titolari della carica apicale rappresentativa nel territorio di una Amministrazione pubblica ricevono o rendono visita, secondo il reciproco rango, alle autorità che rivestono cariche pubbliche nella circoscrizione.

2. In occasione del loro incontro le autorità possono determinare, d'intesa fra loro, le modalità dell'eventuale restituzione della visita.

Art. 21
(Modalità della visita)

1. Le visite vengono richieste iniziando dall'autorità più elevata ed hanno luogo nelle rispettive sedi ufficiali.

2. L'autorità che compie la visita e quella che la riceve non possono farsi rappresentare. La rappresentanza, purché previamente concordata, può ammettersi nella eventuale restituzione della visita.

SEZIONE TERZA
PRESCRIZIONI GENERALI SUGLI ONORI ALLE AUTORITÀ CIVILI

Art. 22

(Autorità civili destinatarie di onori militari)

1. Gli onori militari sono resi, nelle occasioni ufficiali e secondo le forme e le modalità prescritte nella disciplina militare, alle seguenti cariche civili:
 - a) Presidente della Repubblica;
 - b) Presidenti delle due Camere;
 - c) Presidente del Consiglio dei Ministri;
 - d) Presidente della Corte costituzionale;
 - e) Presidenti emeriti della Repubblica;
 - f) Ministro della Difesa;
 - g) Ministri aventi alle dipendenze Corpi armati;
 - h) Sottosegretari di Stato alla Difesa;
 - i) Sottosegretari di Stato di Ministeri aventi alle dipendenze Corpi armati.
2. Le autorità indicate alle lettere g) ed i) del comma 1 ricevono, di norma, gli onori da reparti appartenenti alle Forze da loro dipendenti.
3. Gli onori militari possono essere resi, altresì, al Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, agli altri Ministri e agli altri Sottosegretari di Stato, non indicati nel comma 1, quando intervengano in rappresentanza del Governo. Gli onori sono resi, inoltre, ai Vice Presidenti delle due Camere e della Corte costituzionale quando espressamente delegati a intervenire in rappresentanza dei rispettivi Organi costituzionali, se non sia presente altra autorità indicata nelle lettere da a) a g) del comma 1.
4. Nelle cerimonie territoriali disciplinate dagli articoli 2, comma 1, lettera b) e 3, comma 3, gli onori militari, se previsti, sono resi al Presidente della Regione, quando egli sia l'autorità di rango più elevato presente. In questi stessi eventi, se interviene uno dei Sottosegretari indicati nel comma 1, lettere h) ed i), questi accompagna il Presidente della Regione nella rassegna del reparto schierato.
5. ***In occasione delle festività nazionali gli onori militari, nei casi e nelle forme previsti, sono da riconoscere al Prefetto, in assenza di carica di maggior rango tra quelle indicate nei precedenti comma 1 e 3.***
6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella disciplina militare per quanto concerne le cerimonie militari e gli onori alle autorità militari.

Art. 23

(Simboli destinatari di onori militari)

1. Gli onori militari sono tributati, di norma, nelle occasioni e secondo le forme e le modalità prescritte dalla disciplina militare, ai seguenti simboli:
 - a) Milite Ignoto;
 - b) Caduti;
 - c) Bandiere di Guerra;
 - d) Bandiere d'Istituto;
 - e) Gonfaloni e Vessilli decorati di Medaglia d'oro al Valore militare.

Art. 24

(Limitazioni agli onori militari)

1. Gli onori militari vengono resi, una sola volta, ***alla carica di maggior rango presente tra quelle indicate dall'articolo 22 e secondo i criteri ivi stabiliti. Sono salve, in ogni caso, le prerogative del Presidente della Repubblica.***
2. In caso di presenza di più autorità di pari rango destinatarie di onori, la natura della cerimonia costituisce criterio ausiliario per individuare l'autorità alla quale spettano gli onori.
3. Nelle cerimonie dedicate in via esclusiva alla commemorazione dei Caduti, la resa degli onori ai Caduti esclude qualunque altro tipo di onori, pur previsti. Sono salve, in

ogni caso, le prescrizioni poste dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2001, n. 3.3.3.14537, per le celebrazioni delle feste nazionali, nonché le specifiche disposizioni previste per i casi individuati dalla disciplina militare.

4. Nel ricevimento degli onori non è ammessa alcuna forma di rappresentanza o di delega, salvo quelle definite dall'articolo 22, commi 3 e 5.

5. Nelle cerimonie civili, gli onori militari alle autorità sono disposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dall'autorità di Governo da cui dipendono i reparti schierati.

Art. 25

(Onori militari ad autorità europee e straniere)

1. Nel corso di visite ufficiali gli onori militari possono essere resi alle autorità europee e straniere che rivestano cariche omologhe a quelle delle autorità italiane destinatarie di onori. Sono fatte salve, in ogni caso, le prescrizioni del Cerimoniale diplomatico della Repubblica.

Art. 26

(Servizi d'onore)

1. I servizi d'onore sono, di norma, resi dall'Arma dei Carabinieri, fatte salve le prerogative del Capo dello Stato e ad eccezione delle sedi istituzionali e delle occasioni ove già sia reso servizio stabile da una diversa Forza Armata o da un Corpo armato.

Art. 27

(Ordine dei reparti)

1. Per lo schieramento di reparti in armi, secondo l'uso già in vigore, si segue il seguente ordine: Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di finanza, Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato.

Art. 28

(Onori civili al Presidente della Repubblica)

1. In occasione di visite fuori della Capitale, il Presidente della Repubblica è, di norma, ricevuto in forma privata nel luogo del suo arrivo dal Prefetto che è presente, altresì, al momento della partenza del Presidente della Repubblica.

2. Il Presidente della Repubblica è accompagnato dal Sindaco nella visita della città e riceve il saluto, ove il programma lo preveda, esclusivamente del vertice degli organi di governo degli Enti territoriali, nonché dei preposti agli Uffici provinciali, o equiparati, ovvero superiori, di ciascuna delle Amministrazioni statali aventi sede nella città stessa. Nel capoluogo di Regione riceve il saluto anche del Presidente della Regione.

SEZIONE QUARTA DISTINZIONI CAVALLERESCHE E ONORIFICHE

Art. 29

(Ordini cavallereschi nazionali e altre onorificenze della Repubblica)

1. La Repubblica premia le benemeritenze individuali e collettive con distinzioni cavalleresche e con distinzioni onorifiche. Le distinzioni cavalleresche sono attribuite nell'ambito degli ordini cavallereschi nazionali. Le altre distinzioni consistono in decorazioni al Valore militare e nella Stella al Merito del lavoro, nonché in ricompense al Valore civile e al Merito civile e altre ricompense ministeriali.

2. Gli ordini cavallereschi nazionali sono:

- 1) l'Ordine al Merito della Repubblica Italiana;
- 2) l'Ordine Militare d'Italia;

- 3) l'Ordine della Stella della Solidarietà Italiana;
- 4) l'Ordine al Merito del Lavoro;
- 5) l'Ordine di Vittorio Veneto.

Art. 30

(Onorificenze e decorazioni)

1. Le onorificenze cavalleresche, le decorazioni e le benemeritenze non attribuiscono al singolo insignito titolo di precedenza nelle cerimonie, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 9 per le Medaglie d'oro al Valore militare e al Valore civile.
2. In occasione delle feste nazionali civili, ovvero in presenza del Presidente della Repubblica, gli insigniti debbono indossare la più elevata in grado tra le insegne degli ordini cavallereschi nazionali, ovvero delle altre decorazioni e distinzioni onorifiche nazionali a loro attribuite, nelle forme previste.
3. Per la determinazione della precedenza tra i gradi e le classi delle distinzioni cavalleresche e onorifiche, nonché per l'uso e le fogge delle relative insegne vale quanto fissato dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2001, DCE 12.3/24, come integrata dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2005, DCS 24/12.3.
4. L'uso nel territorio nazionale delle onorificenze concesse dallo Stato della Città del Vaticano è consentito unicamente previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'uso di onorificenze concesse in ordini non nazionali o da Stati esteri deve essere autorizzato dal Ministero degli Affari Esteri. È libero l'uso delle onorificenze concesse dal Sovrano Militare Ordine di Malta.

SEZIONE QUINTA

BANDIERA DELLA REPUBBLICA, INNO NAZIONALE, FESTE NAZIONALI ED ESEQUIE DI STATO

Art. 31

(Definizione cromatica dei colori della bandiera della Repubblica)

1. I toni cromatici dei colori della bandiera della Repubblica, indicati dall'art. 12 della Costituzione, sono definiti dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 giugno 2004, UCE 3.3.1/14545/1, con i seguenti codici Pantone tessile, su tessuto stamina (fiocco) di poliestere:
Verde 17-6153
Bianco 11-0601
Rosso 18-1662.
2. L'utilizzazione di altri tessuti deve produrre lo stesso risultato cromatico ottenuto sull'esemplare custodito presso il Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché presso ogni Prefettura e ogni Rappresentanza diplomatica italiana all'estero.

Art. 32

(Uso delle bandiere)

1. Sull'esposizione e sulle modalità d'uso delle bandiere si fa espresso richiamo alle disposizioni fissate dalla legge 5 febbraio 1998, n. 22, nonché dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121.
2. Sugli edifici pubblici possono essere esposte esclusivamente la bandiera nazionale e quella europea, nonché quelle dei rispettivi Enti territoriali o locali. Possono essere esposte bandiere di Stati stranieri o di Organismi internazionali solo in occasione di visite ufficiali di autorità estere o di incontri internazionali, limitatamente alla durata dell'evento, o per la celebrazione di particolari ricorrenze.

Art. 33

(Uso di insegne sulle autovetture)

1. Ferme restando le disposizioni correnti concernenti l'uso e le fogge delle insegne di comando e di quelle distintive, il guidoncino che riproduce i colori della bandiera nazionale può essere applicato, solo in occasione di impegni ufficiali, unicamente sulle autovetture con a bordo il Presidente di uno degli Organi costituzionali, nonché sulle autovetture dei titolari delle Rappresentanze diplomatiche italiane all'estero. Sono fatte salve singole disposizioni legate di volta in volta a particolari esigenze del Cerimoniale di Stato o del Cerimoniale diplomatico della Repubblica.

Art. 34

(Inno nazionale)

1. L'inno nazionale è eseguito, secondo le forme e le modalità individuate nella disciplina militare, alla presenza della bandiera di guerra o d'Istituto e del Presidente della Repubblica, nonché nelle cerimonie indicate dal Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. L'esecuzione dell'inno europeo e di inni nazionali stranieri è effettuata secondo le indicazioni del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica.
3. Sono fatte salve le disposizioni militari concernenti l'esecuzione dell'inno nell'ambito delle Forze armate.

Art. 35

(Feste nazionali civili)

1. Alle feste nazionali civili (2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica; 4 novembre, festa dell'Unità nazionale – giornata delle Forze Armate; 25 aprile, anniversario della Liberazione e 1° maggio, festa del Lavoro) si applicano le disposizioni di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2001, n. 3.3.3.14537.

Art. 36

(Esequie di Stato)

1. Le esequie di Stato spettano alle autorità della Repubblica e ai soggetti individuati dalla legge 7 febbraio 1987, n. 36, e si svolgono secondo le forme e i modi indicati nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2002, UCE 3.3.13/1/5654.
2. Fuori dei casi ricordati dal comma 1, le Amministrazioni pubbliche, ciascuna nell'ambito della propria sfera di competenza, possono disporre la celebrazione di esequie in forma solenne.
3. Il coordinamento delle esequie di Stato è assicurato dal Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 37

(Disposizioni finali)

1. E' assicurata al Cerimoniale di Stato e al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica la possibilità di disporre di misure di adeguamento eccezionali necessarie o opportune, anche per ragioni di reciprocità, in particolari eventi di rilievo nazionale o internazionale.
2. In presenza del Capo dello Stato, eccezionali e particolari misure protocollari potranno essere assunte dal Servizio del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica che, nelle ipotesi di concorso, concerterà la propria azione con il Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri o con il Cerimoniale diplomatico della Repubblica.

APPENDICE STORICA

Modalità di svolgimento della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario presso il Consiglio di Stato ed i TT.AA.RR.

Delibera del 20 giugno 2002

Tale cerimonia si svolge in forma solenne, con uso delle toghe, ed è assicurato un apposito servizio d'ordine organizzato dalla forza pubblica in alta uniforme con tutte le modalità previste dal cerimoniale dello Stato per occasioni analoghe.

E' opportuno che a tale cerimonia siano invitati gli esponenti delle altre magistrature, gli avvocati del Foro, i rappresentanti del Governo e del Parlamento, le autorità regionali e locali, le autorità del mondo accademico, il Prefetto e le massime autorità religiose comprese quelle rappresentative di altre confessioni religiose.

E' prevista inoltre la partecipazione di almeno un componente del Consiglio di Presidenza.

Anche presso il T.A.R. Lazio, ancorchè operante nella stessa città dove ha sede il Consiglio di Stato, si provvede ad organizzare analoga cerimonia, anche tenendo conto delle competenze di ambito nazionale proprie di detto Tribunale.

Ogni ufficio curerà la predisposizione di una adeguata relazione sull'attività giudiziaria e sulle riflessioni che da tale attività scaturiscono, ivi comprese le eventuali esigenze di modifica legislativa. Questa relazione potrebbe essere svolta dal magistrato più anziano in ciascun T.A.R. o, dove ci siano più sezioni, dal Presidente più anziano, atteso che il Presidente del T.A.R. deve proclamare l'apertura e che presso i T.A.R. non vi è la figura del pubblico ministero né una omologia del procuratore della Corte dei Conti.

E' previsto un apposito fondo di bilancio per tali cerimonie, con risorse da assegnare pari ad almeno 7.500 euro per ciascuna sede. In ogni caso tale somma non dovrà essere utilizzata per trasformare la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario in un convegno, anche in considerazione del fatto che per i convegni sono previste altre procedure e specifico fondo.

E' opportuno comunicare la composizione del Consiglio di Presidenza ai Prefetti titolari di sede prefettizia e agli uffici periferici dello Stato, anche al fine di garantire che ai membri del C.P.G.A. sia assicurato, nelle cerimonie ufficiali, un trattamento consono all'Ufficio.

Delibera del 28 novembre 2003

Nelle cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario, al rappresentante del Consiglio di Presidenza deve esser assicurato il posto d'onore, e comunque agli altri eventuali membri del plenum deve essere assicurata un'adeguata collocazione.

Tempistica e contenuti delle cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario

Delibera del 7 dicembre 2007

Il Consiglio di Presidenza ha approvato un atto generale d'indirizzo in ordine a tempi, contenuti e modalità di svolgimento delle cerimonie di inaugurazione presso i TT.AA.RR., nei sensi di seguito indicati:

- 3) la cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario presso il Consiglio di Stato è fissata annualmente dal Presidente anche tenuto conto degli impegni delle alte autorità istituzionali che vi intervengono, è comunicata al Consiglio di Presidenza, ai Presidenti degli uffici giudiziari e consultivi della G.A. e ai magistrati amministrativi;
- 4) le cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario presso i TT.AA.RR. sono fissate dai relativi Presidenti entro un intervallo temporale di regola non superiore a 30 gg. dalla data della cerimonia inaugurale presso il C.d.S. e comunicate alla C.P.G.A. tempestivamente;
- 5) alle cerimonie di inaugurazione intervengono, in rappresentanza del Consiglio di Presidenza, il Presidente, il Vice Presidente o i componenti dell'organo di autogoverno, secondo criteri di rotazione, che prendono la parola subito dopo la conclusione della relazione pronunciata dal Presidente del Tribunale, salvo che sussistano esigenze di urgenza connesse all'anticipazione di brevi indirizzi di saluto delle Autorità locali (Presidente della Regione, Presidente della Provincia e Sindaco), ove esse siano chiamate altrove da altri impegni istituzionali comunicati;
- 6) le relazioni di apertura, in quanto finalizzate a illustrare l'attività dell'ufficio giudiziario, devono trattare prevalentemente i profili quantitativi e qualitativi del contenzioso, le problematiche affrontate nell'anno decorso, gli indirizzi giurisprudenziali e le sentenze più rimarchevoli in una sobria e sintetica rappresentazione complessiva della giustizia amministrativa locale. I presidenti riferiranno brevemente altresì delle eventuali iniziative in campo internazionale a cui hanno preso parte i magistrati dell'ufficio e comunque quelle svoltesi nella sede.¹

Svolgimento della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario delle sezioni staccate presso le sedi T.A.R.

Delibera del 23 febbraio 2012

Il Consiglio ha stabilito che:

- a) la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario deve svolgersi di norma presso le sedi staccate dei T.A.R. come disposto dalla delibera consiliare in data 8 novembre 2001, specie avuto riguardo alle esigenze di partecipazione del foro e delle autorità locali;

¹ Periodo aggiunto con delibera del 19 dicembre 2014.

- b) lo svolgimento di una cerimonia congiunta presso la sede del T.A.R. è ammissibile solo in presenza di eccezionali circostanze e deve essere oggetto di preventiva autorizzazione da parte del Consiglio.